

TRIBUNALE di VICENZA

Sezione fallimenti.

Chiusura dei fallimenti in pendenza di cause.

I sottoscritti Giudici Delegati, nel rammentare ai Curatori che i ritardi nella gestione (e nella chiusura) delle procedure possono generare una responsabilità patrimoniale ai sensi della c.d. Legge Pinto, considerato che il d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015, ha modificato l'art. 118, co. 2, l.f., nel senso di rendere possibile la chiusura del fallimento nonostante la pendenza di giudizi, nel solo caso in cui sia possibile il riparto finale,

invitano

i Curatori con fallimenti che non sono stati chiusi esclusivamente a cagione della pendenza di liti, attive o passive, a dare immediatamente avvio alle operazioni per la chiusura delle procedure, secondo i seguenti criteri:

liti attive, in cui il Curatore sia attore e il giudizio penda per l'acquisizione di attivo, sia che si tratti di azioni già nel patrimonio del debitore prima del fallimento, che il Curatore ha proseguito o ha iniziato *ex novo*, sia che si tratti di azioni di massa, la cui legittimazione è sorta

in capo al Curatore per effetto della dichiarazione di fallimento:

il Curatore chiude il fallimento e conserva la legittimazione processuale in giudizio fino alla sentenza definitiva, in regime di *prorogatio*, accantonando tutte le somme necessarie per spese future (es. la parcella del legale del Fallimento) ed eventuali oneri (come le spese di soccombenza e, in ogni caso, il compenso del curatore parametrato all'attivo sopravveniente) relativi ai giudizi pendenti, nonché tutte le somme ricevute per effetto di provvedimenti esecutivi non definitivi (come la sentenza di primo grado), sono trattenute dal Curatore secondo quanto dispone l'art. 117, co. 2, l.f.; eventuali sopravvenienze attive saranno oggetto di un riparto supplementare da parte del Curatore, con le modalità stabilite nel decreto di chiusura ex art. 119 l.f.;

procedure di esecuzione forzata immobiliare in cui il Curatore sia intervenuto ai sensi dell'art. 107 l.f.: sono equiparate alle liti attive, poiché da esse ci si attende un ricavato da distribuire in sede di riparto supplementare e la loro durata può condizionare pesantemente i tempi di chiusura della procedura, per cui senza alcuna giustificazione, se

non formale, la nuova norma non dovrebbe applicarsi a tali fattispecie;

liti passive, in cui il Curatore sia resistente nel giudizio di opposizione allo stato passivo, e altre simili, e il giudizio penda per accertare il diritto del ricorrente a partecipare al concorso:

il Curatore, dopo la pronuncia di primo grado, chiude il fallimento e, se soccombente, accantona tutte le somme necessarie per spese future (es. la parcella del legale del Fallimento) ed eventuali oneri (come le spese di soccombenza) relativi ai giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 113, co. 1, n. 3, e 117, Co. 2, l.f.; se vittorioso in primo grado non dovrà effettuare alcun accantonamento e dovrà direttamente chiudere la procedura;

si ritengono equiparabili a queste fattispecie, attesa la *ratio* obiettivamente acceleratoria della norma, con le medesime conseguenze in termini di chiusura anticipata, i casi in cui il fallimento:

- vanta un credito nei confronti di un altro fallimento, già ammesso al passivo, e stia soltanto attendendo gli sviluppi di quella procedura ai fini del riparto;

- vanta un credito fiscale (es. per IVA) e stia solo attendendo di essere pagato dall'Erario;

in entrambi i casi il curatore dovrà chiudere il fallimento ed attenderà la riscossione di tali crediti ai fini del riparto supplementare in regime di *prorogatio*;

assegnano pertanto termine di giorni 90 per procedere alla chiusura dei fallimenti nel senso testé indicato, previa presentazione del rendiconto e (liquidato il compenso, salve integrazioni per le attività ulteriori future) del riparto finale;

il mancato rispetto del termine indicato sarà preso in considerazione ai fini della revoca del Curatore.

Vicenza, 16 ottobre 2015.

